

### VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 03 DEL 28 AGOSTO 2023

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di AGOSTO, alle ore 11:30, in Aragona, piazza Trinacria n.1, presso la sede operativa della SRR ATO N. 4 Agrigento Provincia Est, a seguito di convocazione del Presidente della SRR, rag. Giuseppe Pendolino, giuste note prot. nn. 4253 del 07/08/2023, 4348 del 18/08/2023 e 4359 del 21/08/2023 inoltrate tramite PEC a tutti i Soci della S.R.R., ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Direttore Generale ed al Responsabile del Servizio Contabilità della SRR, nonché al Consulente della Società prof. Salvatore Acquisto, si è riunita l'Assemblea dei Soci, per discutere sul seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione progetto di bilancio SRR al 31.12.2022 e relativi allegati adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11.07.2023;
3. Rinnovo Organo di amministrazione;
4. Comunicazione in ordine allo stato della procedura di concordato preventivo con riserva pendente innanzi il Tribunale di Agrigento - Sezione Fallimentare;
5. Presentazione piani di rientro da parte degli Enti soci giusta nota prot. n. 3664 del 05.07.2023;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il rag. Giuseppe Pendolino, Presidente della SRR, che propone quale segretario della seduta l'ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

Il Presidente constata che sono presenti, la componente del CdA Giordana Bonanno, nonché il dott. Claudio Guarneri Direttore Generale della SRR. Sono, altresì, intervenuti i componenti del Collegio Sindacale, il dott. Marco Castiglione e la dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, i consulenti della Società prof. Salvatore Acquisto, prof. avv. Carlo Bavetta, dott.ssa. Simona Bennici, rag. Pietro Carlino e avv. Giuseppe Minio.

Ai fini legali la riunione si considera svolta presso la sede operativa della SRR.

Sono presenti i seguenti rappresentanti degli Enti Soci della SRR, giusto foglio di intervento che si allega:

- Aurelio Trupia, Vice Sindaco del Comune di Agrigento, in rappresentanza del 17,03% delle quote sociali e di n. 6 voti;
- Giuseppe Pendolino, Sindaco del Comune di Aragona, in rappresentanza del 2,77% delle quote sociali e di n. 1 voto;
- Vincenzo Sciabica, Assessore del Comune di Canicatti, in rappresentanza del 10,10% delle quote sociali e di n. 3 voti;
- Antonio Palumbo, Sindaco del Comune di Favara, in rappresentanza del 9,75% delle quote sociali e di n. 3 voti;
- Alfonso Provvidenza, Sindaco del Comune di Grotte, in rappresentanza del 1,70% delle quote sociali e di n. 1 voto;
- Domenico Migliara, Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio, in rappresentanza del 0,36% delle quote sociali e di n. 1 voto;
- Angelo Balsamo, Sindaco del Comune di Licata, in rappresentanza del 11,25% delle quote sociali e di n. 4 voti;
- Rosario Provenzani, Assessore del Comune di Palma di Montechiaro, in rappresentanza del 6,94% delle quote sociali e di n. 2 voti;
- Giuseppe Iacono, Assessore del Comune di Porto Empedocle, in rappresentanza del 4,97% delle quote sociali e di n. 2 voti;
- Silvio Cuffaro, Sindaco del Comune di Raffadali, in rappresentanza del 3,72% delle quote sociali e di n. 1 voto;
- Emanuele Fiorica, Assessore del Comune di Realmonte, in rappresentanza del 1,32% delle quote sociali e di n. 1 voto;

- Domenico Gueli, Sindaco del Comune di Santa Elisabetta, in rappresentanza del 0,80% delle quote sociali e di n. 1 voto, nonché nella qualità di delegato, giusta delega del 28/08/2023, del Comune di Racalmuto, in rappresentanza del 2,58% delle quote sociali e di n. 1 voto.

Il Presidente constata e fa constatare che è presente e/o rappresentato per delega il 73,29% del capitale sociale, quindi dichiara valida la seduta.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti, preliminarmente rappresenta che i temi trattati nel corso dell'assemblea risultano di fondamentale importanza per il proseguo delle attività della Società. Nello specifico, oltre all'approvazione del progetto di bilancio della SRR al 31.12.2022, saranno illustrate ai Soci tutte le attività poste in essere dalla Società e quelle che occorrerà intraprendere in relazione alla procedura di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale, depositato presso la sezione fallimentare del tribunale di Agrigento in data 15/05/2023; a tale fine, per fornire un quadro complessivo chiaro, nonché per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti dei Soci, sono stati invitati a partecipare all'assemblea odierna i consulenti incaricati dalla Società di seguire tutte le fasi della citata procedura di concordato. Il Presidente, al fine di garantire ai professionisti intervenuti il tempo necessario per approfondire tutti gli aspetti legati alla citata procedura di concordato preventivo, propone all'Assemblea dei Soci l'inversione dell'ordine di discussione dei punti 3 e 4 posti all'OdG, trattando, pertanto, il "Rinnovo Organo di amministrazione" successivamente alla "Comunicazione in ordine allo stato della procedura di concordato preventivo con riserva pendente innanzi il Tribunale di Agrigento - Sezione Fallimentare".

L'assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

l'inversione dell'ordine di discussione dei punti 3 e 4 posti all'OdG, trattando, pertanto, il "Rinnovo Organo di amministrazione" successivamente alla "Comunicazione in ordine allo stato della procedura di concordato preventivo con riserva pendente innanzi il Tribunale di Agrigento - Sezione Fallimentare".

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, **Lettura e approvazione verbale seduta precedente**, invitando il Direttore Generale a darne lettura.

Terminata la lettura del verbale di Assemblea dei Soci n. 02 del 11/05/2023, il Presidente propone all'Assemblea la relativa approvazione.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del verbale di Assemblea dei Soci n. 02 del 11/05/2023.

**Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: Approvazione progetto di bilancio SRR al 31.12.2022 e relativi allegati adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11.07.2023.**

Il Presidente chiama a relazionare il consulente fiscale della Società prof. Salvatore Acquisto, il quale prendendo la parola, passa alla disamina delle principali voci che costituiscono il bilancio societario al 31.12.2022. Preliminarmente il Prof. Acquisto ricorda che, trattandosi di un bilancio di una società consortile, il risultato di esercizio è pari a zero, in quanto tutti i costi devono essere coperti dagli Enti consorziati. Continua il prof. Acquisto, esaminando nello specifico la nota integrativa al rendiconto finanziario e nello specifico le voci relative ai crediti verso i clienti, rappresentati dagli Enti Soci; tali crediti, rispetto a quelli dell'anno 2021, sono aumentati di circa 1.150.000 euro; il consulente sottolinea, inoltre, che la SRR vanta un credito, di circa 600.000 euro, anche nei confronti di Dedalo Ambiente spa, società d'Ambito dichiarata fallita, il cui credito in parola è stato svalutato al 100%. Un'altra posta del bilancio significativa è il fondo per rischio e oneri, il quale rispetto a quello del 2021 si è incrementato per circa 560.000 euro.

Interviene il Sindaco di Santa Elisabetta, il quale chiede al prof. Acquisto cosa è inserito all'interno del fondo per rischio e oneri.

Riprendendo la parola, il prof. Acquisto chiarisce che tale fondo contiene il fondo rischi per i contenziosi legali in corso, il quale copre l'intera quota delle somme vantate da alcuni dipendenti

amministrativi della SRR, provenienti dalla ex Dedalo Ambiente per il c.d. “superminimo”; inoltre, tale fondo include le somme per il riconoscimento dei premi di produttività ai dipendenti per il periodo 2017-2021 (mentre nessun accantonamento è stato previsto per il 2022), le somme per sanzioni ed interessi futuri per imposte e ritenute versate in ritardo, nonché le somme per l'accantonamento degli oneri per incentivazione progetti (anche in tale caso, nessun accantonamento è stato previsto per il 2022). Il prof. Acquisto passa alla disamina dei debiti previsti in bilancio, rappresentando che la parte più consistente è rappresentata dai debiti tributari, rappresentata dalle ritenute, IRES e IRAP, per lavoratori dipendenti degli anni precedenti non versate e per le quali si è richiesta una rateizzazione con ravvedimento operoso; un'altra parte consistente della parte del bilancio dedicata ai debiti è rappresentata dai debiti nei confronti di Istituti previdenziali ed assistenziali, nonché verso i dipendenti. Per ciò che concerne la voce dei ricavi, nei quali sono ricompresi i contributi in conto esercizio versate dagli Enti Soci, nella nota integrativa del bilancio è presente una tabella di dettaglio nella quale è riportata la suddivisione di tali proventi per ciascun Comune Socio. Inoltre, viene riportato, in forma tabellare, un dettaglio del recupero delle spese legali per decreti ingiuntivi, sanzioni, ecc.; nella voce dei ricavi si è provveduto a dettagliare il rimborso del costo del personale utilizzato da soggetti gestori del servizio di igiene urbana. La nota integrativa, come previsto dalla normativa vigente, contiene i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2022, con particolare riferimento ai c.d. “superminimi” e l'avvio alla procedura di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale, a seguito di presentazione al Tribunale di Agrigento di apposita istanza da parte della SRR, il cui relativo decreto emesso dal citato Tribunale è stato iscritto al Registro delle imprese in data 01/06/2023. Il prof. Acquisto evidenzia, altresì, che per dare un quadro chiaro del bilancio al 31/12/2022 agli Enti Soci, la nota integrativa contiene delle tabelle di dettaglio, non richieste obbligatoriamente dalla materia civilistica in tema di redazione di scritture contabili.

Interviene il Sindaco di Licata, il quale chiede al prof Acquisto informazioni in merito al numero dei dipendenti della Società d'Ambito ed al relativo costo per la SRR.

Il Direttore Generale chiarisce che il prof. Acquisto è il consulente fiscale della Società e la presenza dello stesso in Assemblea si è resa necessaria, unicamente, per illustrare compiutamente il bilancio societario al 31/12/2022 e fornire eventuali chiarimenti in merito ai Soci; pertanto, il prof. Acquisto non ha informazioni circa i lavoratori dipendenti dalla SRR, essendo questa una materia di cui si occupano gli uffici amministrativi della SRR ed il CdA della Società. Il Direttore Generale, in riscontro alla richiesta del Sindaco di Licata, chiarisce che gli attuali lavoratori, sia amministrativi che operativi, alle dipendenze della SRR derivano dal passaggio del personale appartenente alle ex due Società d'Ambito GE.S.A. AG 2 S.p.A. e Dedalo Ambiente S.p.A., poste entrambe in liquidazione per legge, pertanto, il costo complessivo del personale della SRR, deriva dalla somma delle aliquote di costo relative al personale delle due ex Società d'Ambito citate.

Il Sindaco di Licata, riprendendo la parola, chiede se, nel corso del tempo, si è provveduto ad effettuare una valutazione approfondita volta a stabilire l'effettivo fabbisogno delle risorse umane necessarie alle attività della SRR, a seguito del quale procedere, eventualmente, con un ridimensionamento del personale dipendente. Chiede, inoltre, se si è presa in considerazione l'eventuale applicazione al personale della SRR di un contratto di lavoro diverso da quello Federambiente-Utilitalia applicato, che risulta essere molto oneroso rispetto ad altri CCNL.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale rappresenta che il primo CdA della SRR, composto dall'ing. Ortega, dal dott. Rizzo e dalla dott.ssa Italiano, aveva proposto una riduzione di personale da far transitare alla SRR; a seguito della manifestazione di tale previsione, i Sindaci Soci avevano diffidato il CdA a procedere al passaggio alla SRR di tutto il personale appartenente alle due Società d'Ambito, GE.S.A. AG 2 S.p.A. e Dedalo Ambiente S.p.A.. Pertanto, a seguito della volontà politica della Società dettata dai Comuni Soci, è stata redatta la dotazione organica della SRR, che includeva tutti i dipendenti delle due ex Società d'Ambito poste in liquidazione; tale dotazione organica è stata, successivamente, trasmessa alla Regione per la relativa approvazione. Inoltre, continua il dott. Guarneri, nel corso di alcune Assemblee dei Soci, i Sindaci avevano espresso la volontà di utilizzare parte del personale della SRR all'interno delle ARO; tale volontà, alla fine, non si è concretizzata in

maniera compiuta e, pertanto, molto personale è rimasto all'interno della sede tecnico-amministrativa della Società. Occorre ribadire che, in merito a tale personale distaccato nelle ARO, alcuni Comuni non provvedono al relativo pagamento, generando, nel tempo, l'aggravarsi della situazione finanziaria della Società e dell'aumento del relativo credito vantato dalla SRR nei confronti dei Comuni Soci di circa 4.000.000 di euro.

Per ciò che concerne la tipologia di contratto applicato ai lavoratori, il Direttore Generale specifica che l'applicazione del contratto Federambiente, oggi denominato Utilitalia, non è mai stata messa in discussione, in quanto è stato più volte acclarato che il CCNL da applicare ai lavoratori di tale fattispecie di Società risulta essere il contratto Utilitalia. Il vero problema relativo alle retribuzioni è rappresentato dai c.d. "superminimi" che alcuni dipendenti, circa 26 unità, transitati alla SRR dalla Dedalo Ambiente S.p.A., avevano all'interno della retribuzione; il costo di tali c.d. "superminimi" ammonta a circa 500.000 euro annui. Il CdA di allora, in ossequio ad una direttiva stabilita dall'Assemblea dei Soci, aveva elaborato dei verbali di conciliazione, propedeutici al transito del personale all'interno della SRR, nelle quali era prevista l'accettazione della rinuncia da parte dei lavoratori ad ogni forma di "superminimo", pena il mancato passaggio alle dipendenze della Società. Tali verbali di conciliazione, sottoscritti da tutti i dipendenti della ex Società d'Ambito GE.S.A. Ag 2 S.p.A. nella forma originaria di cui alla direttiva Assembleare, prima della sottoscrizione da parte dei dipendenti della ex Società d'Ambito Dedalo Ambiente S.p.A., sono stati modificati in un paio di punti; nello specifico una delle modifiche prevedeva che all'atto del passaggio alle dipendenze della SRR, avvenuto il 01/04/2017, i dipendenti mantenessero il trattamento economico posseduto al 31/03/2017. Tali lavoratori provenienti dalla Dedalo Ambiente S.p.A., successivamente al passaggio alla SRR, hanno proposto ricorsi presso il Tribunale per il riconoscimento dei c.d. "superminimi", che, in virtù delle citate modifiche apportate ai verbali di conciliazioni, sono stati, ovviamente, accolti positivamente. Sono stati proposti da parte della SRR appelli nei confronti delle sentenze di primo grado, ma anche in questo caso la Società è risultata

soccombente. Pertanto, anche al fine di evitare l'ulteriore lievitazione di costi in termini di spese legali, la Società ha deciso di non ricorrere in altri gradi di giudizio.

Interviene il Presidente specificando che nel successivo punto all'OdG saranno affrontate in maniera compiuta tutte le tematiche inerenti al personale ed alle, eventuali, attività messe in atto dalla Società inerenti ai c.d. "superminimi" del lavoratori ex Dedalo Ambiente S.p.A..

Riprendendo la parola il prof. Acquisto, infine, specifica che il costo del personale previsto in bilancio non ha subito nessun incremento rispetto all'anno 2021, essendo pari a circa 6.000.000 di euro.

Terminata la relazione del prof. Acquisto, il Presidente chiama il Collegio Sindacale ad esporre i contenuti della "relazione unitaria del Collegio Sindacale con funzioni di revisione legale all'Assemblea dei Soci" allegata al progetto di bilancio in discussione.

In rappresentanza del Collegio Sindacale interviene il dott. Marco Castiglione, il quale chiarisce che il problema della SRR non è rappresentato dalla composizione del bilancio, bensì dalla difficoltà che la stessa Società riscontra nella riscossione dei crediti vantati nei confronti degli stessi Soci. L'esposizione della Società risulta tale che, ad avviso del Collegio Sindacale, risulta essere messa in dubbio la continuità aziendale; tale continuità aziendale quest'anno è stata data per esistente, visto che la SRR ha incardinato una procedura di concordato preventivo, consentendo di potere effettuare delle valutazioni positive in funzione di una possibile continuità aziendale futura. Nella relazione del Collegio Sindacale si evidenzia, inoltre, che qualora non venga omologato il piano di concordato da parte del Tribunale, viene messa in dubbio la continuità aziendale per l'anno successivo; pertanto, l'esito del concordato gioca un ruolo fondamentale per il futuro societario, sia in termini di esistenza della Società, che di rientro delle partite di bilancio. I controlli effettuati sul bilancio da parte del Collegio portano ad asserire che lo stesso rispecchia i principi di redazione dettati dal codice civile e non si sono evidenziate rilevanti perplessità, pertanto, il Collegio ritiene il bilancio posto, in data odierna, all'esame dell'Assemblea dei Soci veritiero e corretto. Il Collegio Sindacale, in merito all'assetto organizzativo della Società, tiene ad evidenziare che lo stesso risente molto del distacco



di diversi dipendenti della SRR presso i Comuni Soci e/o ARO, infatti, tale aspetto genera una carenza di personale nella sede operativa della Società con riflessi sulle attività ordinarie della stessa. Infine, si evidenzia che non è stato ancora costituito il fondo di dotazione ed un ufficio per il controllo dei rischi aziendali interni.

Interviene il Vice Sindaco del Comune di Agrigento, che chiede informazioni circa la modalità di ripartizione delle quote relative ai c.d. "superminimi" inserite all'interno del bilancio in discussione.

Il Direttore Generale chiarisce che, in ossequio agli indirizzi forniti nel corso del tempo dall'Assemblea dei Soci, il costo di ciascun lavoratore e quindi anche l'eventuale "superminimo" è addebitato al singolo Comune presso cui il dipendente presta servizio, mentre il costo dei dipendenti che operano presso gli uffici della Società d'Ambito, viene suddiviso pro quota a tutti i Comuni Soci.

Interviene il Sindaco di Licata, il quale rappresenta la contrarietà a tale principio di suddivisione dei costi dei c.d. "superminimi", visto che la maggioranza dei dipendenti della SRR assegnati per l'utilizzo presso il Comune hanno tale maggiorazione della retribuzione; specifica che, nei prossimi giorni, si procederà a fare pervenire alla SRR una richiesta di rientro in sede dei lavoratori utilizzati presso il Comune.

Il Direttore Generale chiarisce che i lavoratori tecnico-amministrativi, nel corso del tempo, sono stati assegnati in funzione di specifiche richieste pervenute dai Comuni Soci; nel corso di diverse riunioni ed assemblee, il Comune di Licata ha dichiarato l'intenzione di procedere al rientro di detto personale alla sede della SRR, senza poi procedere alla relativa formalizzazione dell'intento. Si ricorda, altresì, che, la SRR, in più di un'occasione, aveva richiesto formalmente il rientro in sede del personale tecnico-amministrativo utilizzato nel Comune di Licata, ricevendo, da parte dello stesso Comune, una nota con la quale si avvisava che l'eventuale rientro del personale della SRR avrebbe potuto generare interruzione di pubblico servizio.

Il Sindaco di Licata, riprendendo la parola, asserisce che, viste le modalità di attribuzione dei costi del personale utilizzato dal proprio Comune, in discontinuità con la precedente amministrazione,

provvederà a formalizzare il rientro in sede del personale amministrativo della SRR utilizzato dal Comune di Licata.

Prende la parola il Sindaco di Grotte che si complimenta con l'amministrazione della Società per la diminuzione dei costi di funzionamento rispetto a quelli dell'anno precedente. Passa poi ad una breve disamina della voce relativa spese legali per decreti ingiuntivi. In relazione a tale voce al Comune di Grotte, il quale ha ricevuto un solo decreto ingiuntivo per due fatture insolute relative alle annualità 2017-2018 e che provvedere regolarmente al pagamento delle somme dovute alla SRR, è stata addebitata una somma di circa 1.248 euro; si nota però, che altri Comuni con un'esposizione debitoria nei confronti della SRR ben maggiore rispetto al Comune di Grotte non hanno addebiti in relazione alla voce in argomento. Si evince, pertanto, che ai Comuni con debiti consistenti non si è provveduto a notificare decreti ingiuntivi. Il Sindaco chiede, inoltre, informazioni circa le somme addebitate al Comune in relazione alla voce contenzioso con il personale. Rappresenta, infine, che i costi derivanti dal bilancio in discussione sono circa il 10% in più rispetto al budget approvato in precedenza dall'Assemblea.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale, in relazione alle considerazioni fatte dal Sindaco di Grotte in merito alla voce delle spese legali per decreti ingiuntivi, procederà ad effettuare uno specifico approfondimento. Chiarisce, altresì, che le somme inerenti alla voce contenzioso con il personale sono relative al riparto pro quota a ciascun Comune delle spese del contenzioso per il personale tecnico-amministrativo interno agli uffici della Società.

Il Sindaco di Grotte, riprendendo la parola esprime il suo voto favorevole all'approvazione del bilancio, chiedendo un approfondimento in relazione alla voce di bilancio relativa spese legali per decreti ingiuntivi.

Il Presidente, non essendovi altri interventi da parte dei Soci, propone all'Assemblea di approvare il secondo punto all'OdG.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il progetto di bilancio della SRR al 31.12.2022 e relativi allegati adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11.07.2023.

**Si passa alla trattazione del seguente punto all'ordine del giorno: "Comunicazione in ordine allo stato della procedura di concordato preventivo con riserva pendente innanzi il Tribunale di Agrigento - Sezione Fallimentare".**

Il Presidente riferisce che, in ossequio del mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera notarile, ha dato avvio alla procedura di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale. Infatti, a seguito di ricorso per concordato preventivo con riserva ex art. 44 del CCII, depositato dalla SRR in data 15/05/2023, il Tribunale di Agrigento – Sezione Fallimentare, con provvedimento n. R.G. 37/2023 del 24/05/2023, ha proceduto ad ammettere la Società alla suddetta procedura. Per comporre e portare a termine tale procedura, sono stati incaricati diversi professionisti esterni, nello specifico l'avv. Giuseppe Minio cura la parte giuslavoristica, il rag. Pietro Carlino cura la parte della consulenza del lavoro, il dott. Mario Turturici cura la redazione del piano industriale di concordato, la dott.ssa Simona Bennici attesterà la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano posto a base del ricorso; il gruppo di professionisti è coordinato dal prof. avv. Carlo Bavetta che, inoltre, cura la proposizione della domanda di concordato preventivo, interfacciandosi con il Tribunale di Agrigento e con il Commissario giudiziale nominato. Il gruppo dei professionisti incaricato sta lavorando in maniera indefessa, affinché la richiesta di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale venga favorevolmente esitata dal tribunale competente. In relazione ai c.d. "superminimi", a seguito di incontri ed interlocuzioni tra i lavoratori e i professionisti Minio e Carlino, va registrata la volontà di alcuni dipendenti di rinunciare a parte del benefit in argomento. Inoltre, si sono sollecitati i Comuni Soci morosi a sottoscrivere un piano di rientro, al fine di porre rimedio alla situazione di illiquidità della Società. Infatti, si rappresenta che, a seguito di un incontro tenutosi in Prefettura nel mese di luglio per discutere circa il mancato pagamento di alcune mensilità ai lavoratori, il Prefetto,

come risulta dal relativo verbale dell'incontro, ha invitato il sottoscritto a dare priorità al pagamento degli stipendi in luogo degli oneri riflessi, al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi in alcuni Comuni durante il periodo estivo.

Se entro la fine di questa settimana non si procederà alla sottoscrizione dei piani di rientro da parte dei Comuni Soci morosi, il piano posto a base della procedura concorsuale risulterà lacunoso e quindi, si esporrà la Società al fallimento. Si invitano, pertanto, i Comuni Soci, in particolare quelli con una maggiore esposizione finanziaria nei confronti della Società a proporre, in tempi brevi, un piano di rientro, procedendo alla relativa sottoscrizione.

Prende la parola il Comune di Licata, il quale rappresenta che si potrà provvedere alla predisposizione di un piano di rientro del debito con la SRR solo successivamente alla data 01/09/2023, in quanto il Comune, attualmente, risulta privo di un Segretario Generale e di un dirigente, che verranno nominati in quella data.

Il Sindaco di Favara rappresenta che, in data odierna, ha consegnato alla SRR il piano di rientro del Comune, pertanto, se ritenuto valido, si dichiara disponibile a procedere alla relativa sottoscrizione.

Il Presidente invita a relazionare sul punto il prof. avv. Bavetta.

Il prof. avv. Bavetta saluta gli intervenuti e chiarisce che si è ormai arrivati agli ultimi giorni per definire tutte le attività propedeutiche alla redazione del piano di concordato, infatti il termine ultimo per il deposito di detto piano è stato fissato dal tribunale di Agrigento, a seguito di richiesta di proroga, per il 12 settembre p.v.; si specifica che, a termine di legge, non vi è la possibilità di richiedere ulteriori proroghe. L'approvazione del bilancio al 31/12/2022, rappresenta una suggestione fondamentale, in quanto costituisce un passaggio importante ai fini di un esito favorevole della richiesta di ammissione al concordato preventivo. La seconda suggestione è contenuta nella relazione del Collegio Sindacale allegata al bilancio oggi approvato nella quale si sottolinea che non vi è continuità aziendale a questi numeri, infatti, lo scopo che ci si prefigge con il redigendo piano di concordato è quello di rivedere i costi sostenuti dalla Società e, quindi, cercare

di ricondurre nell'alveo della sostenibilità il futuro societario. Essendo la SRR una società pubblica nata a seguito di dettato normativo per la gestione del servizio integrato dei rifiuti in uno specifico ambito territoriale, l'eventuale fallimento costituirebbe un *quid novi* nella normativa siciliana, pertanto, il piano che ci si prefigge di depositare nell'ambito della procedura concorsuale, dovrà contenere una prospettiva di continuità aziendale; tale continuità è data, nella prospettiva del piano, da una rimodulazione dei costi in un arco temporale prossimo, che non può superare i cinque anni, in modo da recuperare la capacità della Società di remunerare il passato e operare nel futuro con minori costi. Il prof. avv. Bavetta ricorda che circa un anno e mezzo addietro il tribunale fallimentare di Palermo ha promosso, nel quadro del fallimento della Società d'Ambito S.C.I.R.S.U Spa/ATO PA 1, un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei Commissari regionali di cui all'ordinanza 8/RIF, che ha coinvolto anche i Comuni Soci; il tema relativo al coinvolgimento dei Comuni Soci nell'ambito delle procedure fallimentari di Società partecipate, non è un tema nuovo. Pertanto, lo strumento del concordato preventivo, scelto per cercare di risolvere la crisi aziendale della SRR, è volto a creare una protezione complessiva che riguarda anche i Comuni Soci; infatti, la gestione all'interno dell'azienda della situazione economico-finanziaria ha un impatto diverso nei conti economici della Società e dei relativi Comuni Soci, rispetto alla gestione che si registrerebbe nell'ambito di una procedura fallimentare. Nel caso si andasse incontro al fallimento, i rapporti con la curatela fallimentare potrebbero risultare sofferte, come accaduto nell'ambito del citato fallimento della S.C.I.R.S.U Spa.

Interviene il sindaco di Raffadali, il quale rappresenta che l'orientamento originario dell'Assemblea dei Soci, già dal 2015, era volto al contrasto dell'atteggiamento pseudo arrogante, per non definirlo "mafioso", da parte dei dipendenti provenienti dalla Dedalo Ambiente S.p.A. che hanno messo in difficoltà finanziaria la Società con i ricorsi inerenti ai c.d. "superminimi"; pertanto, lo strumento del concordato preventivo in continuità aziendale, dovrà rispettare i dettami dell'Assemblea dei Soci contrastando qualsiasi atteggiamento lesivo nei confronti della Società operato da parte dei dipendenti citati.

Il Direttore Generale, precisa che, proprio in tema dei c.d. “superminimi” si sono ottenuti diversi risultati positivi nel corso dei diversi incontri tra i dipendenti e i professionisti incaricati dalla Società; infatti, i pilastri fondamentali del piano di ristrutturazione aziendale riguardano la diminuzione del costo del personale, principalmente per quanto riguarda i c.d. “superminimi” e l’eventuale prepensionamento di alcuni soggetti che hanno maturato i relativi requisiti per l’accesso a detto strumento, nonché la sottoscrizione da parte dei Comuni morosi dei piani di rientro; il dott. Guarneri specifica, inoltre, che l’argomento sarà oggetto del successivo intervento dell’avv. Minio.

Riprendendo la parola il prof. avv. Bavetta, ribadisce che entro il 12 settembre p.v. occorrerà depositare presso la sezione fallimentare del Tribunale di Agrigento una proposta di piano, nel quale si dovrà evidenziare che nell’arco di un congruo periodo di tempo, stimabile in tre anni, la Società sarà in condizione di estinguere il debito passato, attraverso il raggiungimento di accordi con i lavoratori richiedenti il pagamento del c.d. “superminimo” e, in prospettiva, di fare ripartire la Società con un costo “fisiologico” proporzionato rispetto allo scopo sociale.

Terminato l’intervento del prof. avv. Bavetta, il Presidente invita a relazionare l’avv. Minio in merito agli aspetti giuslavoristici della procedura di concordato e delle risultanze degli incontri avvenuti con i lavoratori richiedenti il pagamento del c.d. “superminimo”.

L’avv. Minio saluta gli intervenuti e, preliminarmente, chiarisce che la parte dei debiti maturati dalla Società nei confronti dei lavoratori amministrativi è generata da un emolumento chiamato “superminimo” che costituisce un diritto per i lavoratori della SRR che ne hanno fatto richiesta. Infatti, in via generale, il superminimo è un elemento accessorio della retribuzione che le aziende hanno la facoltà di riconoscere ai propri dipendenti, che una volta riconosciuto e se non riassorbibile, diventa un vero e proprio diritto acquisito. Nel caso in specie il superminimo deriva dal riconoscimento, operato in data 07/03/2008 dal precedente datore di lavoro Dedalo Ambiente S.p.A., ad alcuni lavoratori che sono successivamente transitati alla SRR. Nel corso del passaggio dei lavoratori delle ex Società d’Ambito alla SRR, avvenuto nel 2017 mediante sottoscrizione di conciliazioni, i due dipendenti ex G.E.S.A. Ag 2 S.p.A., nella cui retribuzione era presente il

superminimo, hanno rinunciato a tale emolumento. Del complessivo numero di lavoratori ex Dedalo Ambiente S.p.A. soggetti a passaggio alla SRR, pari a trenta, ventisei dipendenti risultavano percettori dei superminimi e tra questi nessuno ha rinunciato al citato emolumento.

Benché, come ricordato dal Direttore Generale, vi fosse una direttiva dell'Assemblea dei Soci che prevedeva l'accettazione della rinuncia da parte dei lavoratori ad ogni forma di "superminimo" pena il mancato passaggio alle dipendenze della Società, occorre dare contezza del fatto che la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. all'articolo 19, comma 7, lettera c, recita che il passaggio dei lavoratori alle SRR avviene a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate alla data del citato passaggio. Probabilmente, una maggiore incisività e fermezza da parte della Società avrebbe portato, magari a seguito di "braccio di ferro" con i lavoratori, alla rinuncia, anche parziale, ai superminimi percepiti. Alla data odierna, quindi, il lavoro che si sta cercando di portare avanti, nell'ambito della procedura concorsuale, è volto ad ottenere quelle conciliazioni con i lavoratori che non sono state ottenute nel 2017, all'atto del relativo passaggio. Pertanto, tenendo in considerazione che il superminimo è un diritto ormai acquisito, ai lavoratori in argomento si sta rappresentando la situazione economico-finanziaria della Società, chiarendo che, nel caso in cui si dovesse arrivare ad una liquidazione giudiziale, il liquidatore, ai sensi dell'articolo 172 del CCII, potrà procedere ai licenziamenti senza tenere conto degli ordinari criteri di licenziamento a cui sono sottoposte le aziende ai sensi della Legge 223/1991. Infatti, il citato articolo 172 del CCII recita *"Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, ..."*. Pertanto, alla luce dell'articolo sopracitato, dal punto di vista giuslavoristico non avranno luogo dei licenziamenti, bensì il liquidatore potrebbe non subentrare nei contratti con i lavoratori e, nel caso in specie, non subentrare nei contratti di quei lavoratori che percepiscono un emolumento aggiuntivo alla normale retribuzione, in modo da non gravare sulla situazione finanziaria della Società posta in liquidazione. In merito allo svolgimento

degli incontri con i lavoratori, in un primo incontro sono stati convocati sia i Segretari Generali provinciali delle OO.SS. che quelli di categoria, esponendo loro la situazione ed invitandoli a parlare con i dipendenti iscritti alle rispettive Organizzazioni Sindacali, al fine di trovare una soluzione comune; purtroppo, a seguito di tale incontro non si è avuto alcun riscontro. In un secondo incontro, avente per oggetto gli stessi temi, sono stati convocati i Segretari di settore e i Rappresentanti Sindacali interni; anche a seguito di tale incontro non si sono avuti risconti. Infine, si è proceduto a convocare i dipendenti che percepiscono i superminimi; a tale incontro erano presenti pochi lavoratori ma, per la prima volta, gli stessi hanno avanzato proposte alla Società volte a trovare una soluzione. Alla data odierna, le proposte pervenute da parte dei lavoratori sono così riassumibili: tre lavoratori sono disposti a rinunciare al 60% dei superminimi già maturati e che matureranno in futuro, due dipendenti vorrebbero riconosciuto un inquadramento superiore, per mansioni superiori svolte, rendendosi disponibili a rinunciare al 100% del passato e del futuro. Un altro dipendente ha reso noto di essere disponibile a rinunciare al 60% del proprio superminimo maturato e da maturare, riservandosi di attendere le decisioni degli altri colleghi in merito alle rispettive situazioni legate ai superminimi. I dodici dipendenti che non si sono espressi sono seguiti da avvocati, che si è provveduto a contattare sia formalmente che per le vie brevi, sollecitandoli a manifestare la volontà dei propri assistiti relativamente alla questione in argomento; alla data odierna, però, non si è ricevuta nessuna risposta in merito.

Ad oggi, inoltre occorre fare rilevare che il contratto di cinque dipendenti della SRR è stato ceduto alle società in house che espletano i servizi di igiene urbana per conto di alcuni comuni Soci, pertanto, il superminimo da questi percepito viene pagato dalle citate società in house e quindi non rappresenta un costo per la SRR.

Al fine di accelerare le tempistiche, per i lavoratori che hanno espresso la loro volontà di rinuncia anche parziale ai superminimi, si stanno predisponendo le bozze dei verbali di conciliazione, procedendo alla relativa trasmissione agli interessati. Pertanto, prima di proporre alla controparte le citate bozze dei verbali di conciliazione, si chiedono indicazioni all'Assemblea in merito alle



condizioni prima esposte, al fine di definire le eventuali bozze di conciliazione da sottoporre alla controparte. Nello specifico l'Assemblea dovrebbe esprimersi circa l'eventuale reinquadramento dei due dipendenti che, al fine della rinuncia totale al superminimo percepito, richiedono degli aumenti di livello e nello specifico un dipendente chiede un passaggio dal 5° al 6°, mentre un altro richiede un aumento di livello dal 6° all'8°; inoltre, per chi rinuncia parzialmente alla quota di superminimo già maturata, occorre definire un'ipotesi di rateizzazione del pagamento della rimanente parte, che può ipotizzarsi in 36 soluzioni che la SRR pagherà a partire dal 01/01/2024. L'avv. auspica, altresì, che la sottoscrizione di queste conciliazioni potrebbe fare da volano per la definizione delle conciliazioni di quei dipendenti che ancora non hanno fornito alcun riscontro in merito alla propria posizione.

Interviene il Sindaco di Raffadali, il quale chiede di verificare se le richieste di aumento di livello formulate dai due dipendenti risultano, effettivamente, frutto di mansioni superiori svolte; inoltre, chiede informazioni circa la differenza di retribuzione tra il livello originario dei lavoratori e gli eventuali livelli richiesti.

L'avv. Minio, riprendendo la parola, asserisce che l'eventuale reinquadramento dei due dipendenti che rinunciarebbero al 100% del superminimo spettante, costituirebbe un enorme risparmio per la SRR; infatti, l'eventuale passaggio dal 5° al 6° livello, dalle stime fatte con il rag. Carlino, ammonterebbero a circa 1.200 euro lorde annue, mentre dal 6° al 8° livello circa 4.000 euro annue.

Interviene il Sindaco del Comune di Favara, il quale rappresenta che in una delle prime Assemblee aventi ad oggetto l'annosa problematica legata ai superminimi, si era stabilito, al fine di rendere sostenibile un piano da depositare in sede di concordato, di procedere ad una eventuale ridefinizione della pianta organica della Società, in modo che l'eventuale esubero di lavoratori fosse rappresentato esclusivamente da quei lavoratori a cui è stato riconosciuto il superminimo. Pertanto, chiede se, nel caso in cui per esigenze di sostenibilità del piano di concordato fosse necessario inserire nello stesso una eventuale ipotesi di licenziamento di personale, si rischierebbe di licenziare anche unità di personale che non hanno posto in essere azioni lesive nei confronti dell'azienda,

lasciando quindi in servizio presso la SRR quel personale che ha aggravato la condizione di crisi in cui versa la Società.

L'avv. Minio precisa che nel caso di licenziamenti, secondo la giurisprudenza, le Società sono tenute a rispettare i criteri previsti dalla Legge 223/1991 (anzianità di servizio, carico familiare e, successivamente, esigenze tecnico-organizzative della Società), pertanto, eventuali licenziamenti potrebbero riguardare anche il personale privo del c.d. "superminimo". Pertanto, in risposta al Sindaco di Favara, l'avv. asserisce che l'eventuale inserimento nel piano di concordato dell'ipotesi di licenziamento di unità di personale potrebbe configurare un licenziamento di dipendenti che non percepiscono superminimo. Infatti, se la Società, in *extrema ratio*, dovesse prevedere nel piano industriale di concordato il licenziamento di personale, non si potrebbe ritenere percorribile la strada del licenziamento collettivo, per la quale la tempistica di attuazione, quantizzabile in circa sei mesi, risulterebbe troppo lunga ai fini della definizione del piano di concordato; invece, risulterebbe compatibile con l'attuazione del piano di concordato, il ricorso al licenziamento di quattro unità di personale. A tal uopo, da un'analisi fatta con il rag. Carlino, ipotizzando, come previsto dalla prassi, che le figure da licenziare siano due quadri e due impiegati ed applicando i criteri di cui alla Legge 223/1991 all'attuale personale dipendente della SRR, solamente una di tali quattro unità risulterebbe percettore di superminimo, e nello specifico uno dei due quadri.

Interviene il Vice Sindaco Trupia, il quale rappresenta che la situazione legata ai superminimi ha aggravato una situazione di crisi economico-finanziaria della Società già precaria generata, principalmente, dal mancato pagamento da parte dei Comuni morosi, pertanto, chiede l'ammontare delle somme relative ai superminimi; chiede, inoltre, se la previsione di eventuali licenziamenti esposta dall'avv. Minio deve, necessariamente, essere inserita all'interno del redigendo piano di concordato che deve essere presentata entro il 12 p.v..

Riprende la parola l'avv. Minio, il quale specifica che le somme relative ai superminimi inserite nel bilancio della SRR ammontano a circa 1.900.000 di euro, di cui sono state pagate per effetto di esecuzioni circa 300.000 euro, pertanto rimane un debito al 31/05/2023 di circa 1.600.000 euro; sul

debito rimanete, per effetto delle conciliazioni con i lavoratori, si potrebbe registrare un risparmio di circa 486.000 nel quinquennio.

Interviene il Sindaco di Raffadali, il quale propone, al fine di redigere il piano di concordato da depositare entro il 12 settembre p.v., di procedere, con la massima celerità, con la sottoscrizione da parte dei Comuni dei relativi piani di rientro dal rispettivo debito maturato con la SRR e, in relazione ai superminimi, di dare mandato affinché si continui a contattare il legale dei dipendenti che non si sono ancora espressi, in modo da riuscire ad ottenere il maggiore numero possibile di conciliazioni.

Interviene il Sindaco di Santa Elisabetta, che si dichiara concorde con quanto detto dal Sindaco di Raffadali e, sollecita i Comuni Soci con una maggiore esposizione debitoria nei confronti della SRR ad adoperarsi, immediatamente, a sottoscrivere i relativi piani di rientro. Si dichiara, altresì, contrario ad inserire nel redigendo piano eventuali ipotesi di licenziamento di lavoratori.

Interviene l'avv. Minio, il quale rappresenta che, nel caso in cui i dipendenti che non hanno ancora manifestato la propria volontà alla conciliazione, non dovessero rinunciare anche a parte dei superminimi percepiti, ci si vedrà costretti, al fine di evitare la paventata liquidazione della Società, a prendere in seria considerazione l'inserimento nel piano industriale di concordato della ipotesi del licenziamento di quattro unità di personale, tra i quali, si ribadisce, solo una risulta percettore di superminimo.

Interviene il Direttore Generale che esprime il suo disappunto in merito al paventato inserimento di eventuali licenziamenti di dipendenti della Società nel piano industriale di concordato, in quanto tra le eventuali unità di personale tecnico-amministrativo che rischierebbero il licenziamento vi sono lavoratori che svolgono lavori importanti ed essenziali per la stessa SRR.

Il Sindaco di Raffadali, intervenendo, dichiara la propria contrarietà all'inserimento nel piano di concordato di tale ipotesi di licenziamento, tanto più alla luce del fatto che il licenziamento di quattro unità riguarderebbe solo un dipendente percettore di superminimo, mantenendo in servizio gli altri ventuno.

Riprende la parola l'avv. Minio, il quale, a conclusione del suo intervento, asserisce che una ulteriore misura da potere inserire all'interno del piano in discussione è l'accompagnamento all'esodo di quel personale che anagraficamente risulta prossimo alla quiescenza; tale fattispecie permetterebbe di ottenere un ulteriore risparmio nell'ottica del risanamento della Società. Ribadisce che l'ipotesi dei licenziamenti verrebbe meno nel caso della sottoscrizione dei piani di rientro da parte dei Comuni morosi e della sottoscrizione di un buon numero di conciliazioni con i lavoratori percettori di superminimo.

Prende la parola il Presidente, il quale sottolinea che la scelta migliore per il bene della Società e dei Comuni Soci è l'esito positivo della procedura di concordato in itinere, per la quale si dichiara ottimista; infatti, un'eventuale ipotesi di liquidazione dell'attuale SRR, andrebbe ad aumentare il numero delle Società d'Ambito poste in liquidazione, per le quali i Comuni Soci sono chiamati a pagare i relativi debiti; inoltre i Comuni dovranno procedere alla costituzione di una nuova Società di Regolamentazione per la gestione del servizio integrato, secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.. Si auspica, pertanto, che il senso di responsabilità dei Sindaci Soci porti, entro la settimana in corso, alla sottoscrizione dei piani di rientro dal debito e, altresì, si augura che il buon senso da parte dei lavoratori percettori di superminimo che ad oggi non hanno manifestato alcuna volontà, possa fare pervenire alla stipula delle relative conciliazioni.

Interviene il sindaco di Santa Elisabetta che chiede a quale organo comunale spetta l'approvazione dei piani di rientro.

Il Presidente, riprendendo la parola, specifica che, i debiti nei confronti della SRR non costituiscono debiti fuori bilanci in quanto rappresentano somme previste nei PEF TARI e nei bilanci comunali, pertanto, i piani di rientro devono essere approvati dalla giunta comunale che autorizza il Sindaco alla relativa sottoscrizione con la SRR.

Interviene il prof. avv. Bavetta, il quale conferma che i piani di rientro dei Comuni devono essere approvati dalla Giunta Comunale, inoltre, asserisce che il piano da depositare presso il tribunale nell'ambito della procedura di concordato dovrà essere corredato da tutti i relativi documenti e,

nello specifico dai piani di rientro con i relativi atti di approvazione da parte dei Comuni e dalle conciliazioni sottoscritte dalla SRR con i lavoratori.

Interviene il Vice Sindaco del Comune di Agrigento, il quale dichiara che il Comune provvederà, a stretto giro, al pagamento in unica soluzione delle somme dovute, senza, pertanto, la sottoscrizione di un piano di rientro.

Alla luce delle attività poste in essere dalla SRR, nonché dello stato dell'arte dell'intrapresa procedura concordataria, ampiamente esposto dai sopra intervenuti consulenti societari, l'Assemblea dei Soci concorda nel portare a termine la procedura in argomento e, conseguentemente, a procedere alla definizione del relativo piano industriale. A tal fine, l'Assemblea da mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla redazione del piano industriale in argomento dando seguito alle conciliazioni con i lavoratori percettori del superminimo, alle condizioni sopra descritte dall'avv. Minio, ed alla sottoscrizione da parte dei Comuni Soci morosi dei relativi piani di rientro, entro la corrente settimana e comunque in tempo utile, affinché la SRR possa rispettare le scadenze dettate dal Tribunale di Agrigento in relazione alla menzionata procedura.

Ultimata la discussione sul punto, interviene il Sindaco di Raffadali che propone di rinviare ad una successiva Assemblea dei Soci i rimanenti punti all'OdG.

Il Presidente mette ai voti la proposta del Sindaco di Raffadali.

L'Assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

di rinviare la trattazione dei rimanenti punti all'OdG ad una Assemblea dei Soci che verrà successivamente convocata.

Il Presidente, pertanto, dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci alle ore 13:45.

Il Segretario

Ing. Pasquale Alessandro Tuttolomondo

Il Presidente

Rag. Giuseppe Pendolino